

N. 25161/2013 REG.PROV.PRES.
N. 10171/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10171 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Elisabetta Acampa, Aprea Andrea, Aramini Valeria, Arini Maria Teresa, Arini Stefania, Aviani Candidalessia, Brescia Angela, Brescia Giuseppina, Caliendo Anna, Capoluongo Renata, Capuano Caterina, Capuano Laura, Carnovale Emanuela, Carrella Anna, Cascella Clelia, Cimmino Laura, D'Agostino Candida, D'Angelo Cristina, D'Aniso Alessio, D'Anna Luisa, D'Onofrio Linda, Davide Gabriella, De Filippis Anna, De La Ville Suryllon Serena, De Rosa Francesco Paolo, De Rosa Gabriella, De Rosa Luca, De Rosa Olga, Di Finizio Davide, Di Fraia Annalisa, Di Nocera Serena, Di Tella Adriana, Esposito Marco, Ferro del Giudice Gaia, Floridia Daniele Vincenzo, Formicola Assunta, Galati Paola, Gargiulo Margherita, Giove Antonella, Girardi Lucrezia, Granata Raffaele, Graziano Daniele,

Grossi Valeria, Guerriero Laura, Iaccarino Roberto, Illiano Marianna, Iovino Ciro, La Pietra Marilena, Laudando Vincenzo, Lauletta Oriana, Lettieri Carmela, Lettieri Giuseppina, Liguori Antonietta, Longo Roberta, Lopez Emanuela, Luongo Lorena, Lusinga Vincenzo, Mamone Capria Claudia, Manzi Anna Maria, Marino Concetta, Martiniello Maria Grazia, Mauriello Rosa, Migliaccio Roberto, Miluccio Filomena, Monaco Claudia, Natale Paola, Nuzzo Ivana, Pacileo Irene, Parisi Ilaria, Pennacchio Olga, Petrillo Gabriella, Pierno Maria Grazia, Poerio Rosa Leandra, Postiglione Valeria, Primon Paola, Romano Dario, Romano Sabato, Rosselli Elena, Ruoppolo Nicola, Russo Anna, Russo Barbara, Santoro Marianna, Savarese Walter, Schettino Lucia, Tramontano Veronica, Vaccaro Maria, Vassallo Immacolata, Zuppa Carla, rappresentati e difesi dagli avv. Ivan Del Giudice, Guido Marone, con domicilio eletto presso Francesco Prota in Roma, largo Chigi, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 82/12 con il quale veniva indetto il concorso pubblico a posti e cattedre per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado finalizzato alla copertura di 11.542 unità suddivise per ambiti regionali nella parte in cui all'art. 2 dispone l'ammissione alla partecipazione dei soli

candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito entro la data di scadenza del termine della presentazione della domanda; nonché di tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivi e nei successivi motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente Alessio d'Aniso, depositata in data 7 novembre 2013, con la quale, nel manifestare l'intenzione di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima

conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2013.

Il Presidente
Massimo Luciano
Calveri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 26/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)